

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 giugno 2007 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Referendario
Alberto RIGONI	Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San martino Buon Albergo (VR), prot.n. 12475 del 31 maggio 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo del 25 giugno 2007 n. 8/2007/cons con la quale ha designato relatore il Dott. Alberto Rigoni, e ha convocato l'adunanza del 28 giugno 2007;

UDITO il Magistrato relatore;

#### FATTO

Con nota prot.n. 12475 del 31 maggio 2007 il Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo (VR) chiedeva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere di questa Sezione Regionale di Controllo in merito all'interpretazione dell'art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con riferimento alla possibilità di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni. La norma citata, infatti, consente detta stabilizzazione "fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno". L'amministrazione comunale chiede quindi se tale diretto riferimento al patto di stabilità interno sia relativo all'anno finanziario 2006 oppure all'anno finanziario 2007 in corso. La perplessità dell'amministrazione nasce dal fatto che qualora il riferimento sia all'esercizio 2007, il rispetto del patto si potrà apprezzare unicamente ad esercizio concluso, e quindi solamente a partire dal 2008. Il Comune chiede infine se l'adozione di un provvedimento formale con il quale l'amministrazione esprime la volontà di rispetto delle regole del patto di stabilità interno per l'anno finanziario 2007 possa esser ritenuto misura sufficiente per procedere alle stabilizzazioni già nel corso del 2007.

#### DIRITTO

Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 che prevede, appunto, tale forma di collaborazione aggiuntiva (consultiva) delle Sezioni regionali di controllo nei confronti della Regione e degli enti locali.

In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione in data 27 aprile 2004 nella quale sono stati fissati gli indirizzi ed i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata.

E' stato così stabilito che, accanto alle condizioni soggettive (natura degli enti richiedenti e richiesta proveniente dall'organo di rappresentanza dei medesimi), devono sussistere delle

condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con le materie della contabilità pubblica e il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. E' chiaro, infatti, che un parere preventivo su questioni attuali e concrete potrebbe, in qualche modo, interferire o confliggere con iniziative o pronunce di organi chiamati a intervenire eventualmente in altre sedi.

Analizzando la fattispecie concreta si nota che :

1) sotto il profilo soggettivo :

I pareri ex art. 7, comma 8, legge 131/2003 vanno richiesti direttamente dalle Regioni oppure in via immediata dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, non essendo ancora stato istituito nella Regione Veneto il Consiglio delle Autonomie Locali, previsto dall'art. 123 Cost., come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001.

All'interno di ogni ente legittimato, la richiesta di parere deve provenire dall'Organo rappresentativo apicale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). Nella fattispecie il parere è stato richiesto dal Sindaco, con conseguente configurabilità della legittimazione attiva interna all'ente stesso, trattandosi di organo apicale rappresentativo.

Si può quindi affermare la sussistenza della legittimazione attiva dell'ente istante, sia per la tipologia dell'ente promotore, sia per l'organo di rappresentanza sottoscrittore della richiesta.

2) sotto il profilo oggettivo :

Gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nella seduta del 27 aprile 2004, prevedono espressamente che la materia nell'ambito della quale la Corte dei conti può, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge 131/2003, rilasciare pareri deve riguardare *esclusivamente* la contabilità pubblica. In particolare detta

attività consultiva si indirizza su atti generali o di rilevanza generale, e non può tramutarsi in una valutazione di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative della Procura Regionale per ipotesi di danno erariale. Vanno per di più evitate commistioni tra la funzione di controllo e l'attività amministrativa della Regione o degli enti locali.

Ciò premesso, la Sezione ritiene che la questione sollevata dal Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, ammissibile dal punto di vista soggettivo, risulti pertinente al concetto di "contabilità pubblica", e come tale ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Entrando nel merito della questione, si ritiene che l'art. 1, comma 558, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), laddove consente la stabilizzazione del personale degli enti locali non dirigenziale a tempo determinato da almeno tre anni *fermo restando le regole del patto di stabilità interno*, faccia esplicito riferimento ai limiti di spesa per l'anno finanziario in corso, ovvero il 2007.

Questa interpretazione deriva da una serie di fattori :

In primo luogo si rammenta che la legge finanziaria è la norma che, per ogni gestione annuale dello Stato, *"...dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi"* (art. 11, comma secondo, legge 5 agosto 1978, n. 468). Questo significa che le disposizioni ivi contenute devono far comunque riferimento all'anno cui si riferisce la previsione di bilancio (ovvero, nel caso di specie, il 2007).

In secondo luogo è la stessa legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che, nel disciplinare la redazione del bilancio di previsione degli enti locali, si riferisce all'anno 2007, laddove prescrive che le disposizioni sul patto di stabilità interno, modificate rispetto all'anno precedente, riguardino l'anno in corso, giungendo a prevedere che gli enti locali che hanno

approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2006 sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio (art. 1, comma 684).

Infine si rammenta che, per orientamento costante della scrivente Sezione, il bilancio di previsione è considerato il documento contabile principale della programmazione economica dell'ente locale per consentire la valutazione sulla correttezza delle politiche di gestione dell'ente medesimo. Dunque le scelte gestionali vanno effettuate nella fase programmatica, e non nelle fasi successive.

Pertanto si può affermare che quando la legge finanziaria 2007 prevede che la stabilizzazione del personale precario degli enti locali possa esser fatto solamente quando l'ente locale rispetti il patto di stabilità interno, significa che si deve far riferimento alle regole impartite per l'anno in corso in sede di bilancio di previsione, e non all'esercizio 2006.

Conseguentemente il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa per l'ente che intende procedere alle stabilizzazioni previste dall'art. 1, comma 558, va rilevato sulla base del bilancio di previsione 2007, trattandosi del documento contabile ufficiale dal quale emerge l'intera programmazione finanziaria.

Non assume quindi alcun valore un eventuale o ipotetico provvedimento, seppure assunto formalmente dal Comune istante, con il quale si esprime la generica volontà di rispettare il patto.

Il Sindaco del Comune di San Marino Buon Albergo chiede inoltre se la stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 1 comma 558, legge finanziaria 2007, possa avvenire già nel corso del 2007 oppure se si debba attendere il 2008 poiché solamente dall'anno prossimo, a rendiconto 2007, si potrà apprezzare l'avvenuto rispetto del patto di stabilità.

La soluzione viene in realtà offerta dallo stesso art. 1, comma 558, legge finanziaria 2007, in cui si afferma che le stabilizzazioni del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni possa avvenire : *"a decorrere dall'entrata in vigore della*

*presente legge....." , ovvero a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007 come prevede l'art. 1, comma 1364.*

PQM

La Sezione Regionale di Controllo per il Veneto rende il proprio avviso nei termini indicati nella parte in DIRITTO.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco dell'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007.

Il Magistrato Estensore

Il Presidente

(Dott. Alberto Rigoni)

(Dott. Bruno Prota)

Depositato in Segreteria il 3 luglio 2007

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Elena Papiano)